

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**  
**ORDINANZA DEL PRESIDENTE**  
**N. 108 DEL 26/08/2024**

**PORTO DI ORTONA**

**LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA BITTA DI ORMEGGIO POSTA SULLA VECCHIA  
DIGA NORD DEL PORTO DI ORTONA (C.U.P. 77F23000100005)**

- **VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- **VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- **VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

- **VISTA** la Deliberazione del Comitato di Gestione n.25/2022 del 13 luglio 2022 con cui è stato nominato ai sensi dell'art.9 comma 5 lett. M) della Legge 84/1994 s.m.i il Segretario Generale di questa Autorità, con formale immissione in servizio a decorrere dal 06.09.2022
- **CONSIDERATO** che con Decreto del Presidente di questa Autorità n. 39 del 09/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di *“sostituzione della bitta di ormeggio posta sulla vecchia diga nord del porto di Ortona (CH) C.U.P. 77F23000100005”*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente di questa Autorità n. 156 del 14/05/2024, con il quale è stato disposto l'affidamento dei lavori di *“sostituzione della bitta di ormeggio posta sulla vecchia diga nord del porto di Ortona CUP: J77F23000100005”* alla società MariTer S.r.l. avente sede legale in Via Porto 18 c/o 66026 Ortona (CH) - P.Iva 02217700695;
- **VISTA** la nota di questa Autorità prot. 13982 del 22/08/2024 con cui è stata disposta la consegna dei lavori di cui sopra alla competente impresa appaltatrice nella data del 04/09/2024;
- **CONSIDERATO** inoltre che ai fini dei lavori in argomento e per connesse esigenze legate alla relativa cantierizzazione, si renderà necessaria l'occupazione temporanea di spazi demaniali marittimi ricadenti sulla vecchia diga nord del porto di Ortona, meglio individuati in colore rosso nella planimetria allegata;
- **RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori, di dover recare una disciplina specifica in ordine all'esecuzione dei già menzionati lavori, ciò a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili verso le attività portuali locali;
- **SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

#### **RENDE NOTO CHE:**

- in data 04/09/2024 verranno avviati – mediante formale consegna al competente soggetto appaltatore dello spazio demaniale all'uopo interessato – i lavori di *“sostituzione della bitta di ormeggio posta sulla vecchia diga nord del porto di Ortona”*;
- tali lavori verranno eseguiti, per conto di questa Autorità, per il tramite dell'impresa appaltatrice MariTer S.r.l. avente sede legale in Via Porto 18 c/o 66026 Ortona (CH) - P.Iva 02217700695;

- i suddetti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di due spazi demaniali marittimi evidenziati in colore rosso nella planimetria che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante della presente Ordinanza, ciò a far data dal 04/09/2024 per un tempo massimo presunto pari a n. 65 giorni naturali e consecutivi, comunque sino all'emissione da parte di questo Ente di apposito provvedimento di revoca dell'Ordinanza medesima;

## **TUTTO CIO' PREMESSO ORDINA**

### **Art.1**

Ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, per l'intera durata degli stessi, gli spazi demaniali interessati dalle lavorazioni sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, ivi inclusa la sosta e la circolazione di qualunque persona e veicolo, fatte salve le attività della cantierizzazione attinente alla realizzazione dei lavori medesimi secondo il programma esecutivo redatto a cura del competente soggetto appaltatore.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

### **Art.2**

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi all'uopo occupati resteranno nella totale custodia del competente soggetto appaltatore.

Detti spazi, per le esigenze legate alla relativa cantierizzazione, dovranno risultare, a cura ed oneri del medesimo soggetto appaltatore, correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute di tutti i lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze e disagi significativi verso la locale operatività portuale, la circolazione viaria ed ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate circostanze, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

### **Art.3**

In considerazione dei lavori di cui alle premesse, per l'intera durata degli stessi, il raggiungimento del fanale verde posto in testata alla vecchia diga nord del porto di Ortona, da parte dei competenti soggetti gestori o manutentori, dovrà avvenire utilizzando il camminamento posto alle spalle del muro paraonde situato sul lato nord-est, ciò previi i coordinamenti operativi del caso con le imprese portuali locali.

### **Art.4**

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- le attività in questione dovranno essere eseguite nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di costruzioni edilizie ed urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, sicurezza degli impianti tecnologici;
- il transito dei veicoli e/o mezzi d'opera in prossimità dei cigli della banchina portuale dovrà avvenire a passo d'uomo e comunque con ogni dovuta prudenza;
- adottare ogni necessaria misura precauzionale atta ad impedire cadute accidentali di lavoratori sullo specchio acqueo di mare limitrofo;
- resterà in capo al soggetto appaltatore il conseguimento delle autorizzazioni e degli assensi che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge;
- resterà, altresì, in capo al soggetto appaltatore la preventiva individuazione in sito dei sottoservizi tecnologici esistenti, cosicché questi ultimi non abbiano ad essere intercettati e danneggiati con i lavori in argomento;
- l'assistenza da parte di movieri idoneamente qualificati ogni qualvolta necessario al fine di eliminare le eventuali interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale operatività portuale, in particolare per quanto concerne le manovre di entrata e di uscita dei mezzi d'opera negli spazi di lavoro, assicurando altresì senza soluzione di continuità la piena fruibilità della sede stradale negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia di tutte le aree interessate dalle lavorazioni affidate in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dall'ultimazione dei lavori stessi;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione, oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il preventivo e costante coordinamento con il personale della Divisione Security e Safety portuale di questo Ente per tutto quanto attiene alle modalità di ingresso e

uscita di mezzi e persone dall'area di security portuale denominata "Facility merci Nord Nuova" del porto di Ortona;

- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale ove ricade il cantiere temporaneo finalizzato all'appalto in argomento;
- non ostacolare mai il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

#### **ART. 5**

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ortona.

#### **ART. 6**

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Salvatore Minervino)

**IL PRESIDENTE**  
(Ing. Vincenzo Garofalo)

**PORTO DI ORTONA**  
**LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA BITTA DI ORMEGGIO POSTA SULLA VECCHIA DIGA**  
**NORD DEL PORTO DI ORTONA (C.U.P. 77F23000100005)**



*Figura 1 – Individuazione delle aree oggetto di ordinanza*